

**ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

**ATTO DI APPELLO CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

**PER:** Sorice Mariangela, C.F. SRCMNG84E53A509U, nata ad Avellino il 13/05/1984 e residente in Sirignano (AV) alla via Quercia, n. 33, rappresentata e difesa, giusta procura speciale redatta su foglio separato da intendersi apposta in calce ex art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv. Paolino Bonavita, (c.f. BNVPLN58H13H128Z) presso il cui studio elettivamente domicilia in Quindici (AV) alla via Forno, n. 19. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 0818240656 e indirizzo di pec: [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it);

APPELLANTE

**CONTRO**

il Ministero dell'Istruzione e del Merito (ex Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del d.l. 9 gennaio 2020 n. 1) C.F. 80014130878 in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna (BO), A. Testoni, 6 - Bologna, pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it); Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Piacenza – C.F. 80008710347 in persona del Dirigente legale rapp.te *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna (BO), A. Testoni, 6 - Bologna, pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

APPELLATI

**nonché,**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per A. S. 2023/24, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

CONTROINTERESSATI

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



### AVVERSO E PER LA RIFORMA INTEGRALE

della Sentenza n. 03/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro e previdenza, resa nel procedimento R.G. n. 527/2023, pubblicata il 14.02.2024, non notificata, con la quale il G.L. ha così disposto: “P.Q.M. 1) rigetta il ricorso; 2) condanna la ricorrente a rimborsare al Ministero convenuto le spese di giudizio liquidate i complessivi €. 2.100,00 oltre il rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per leggempena le spese di lite.”

### E PERTANTO, PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ

della Graduatoria Definitiva, Profilo Professionale di Collaboratore Scolastico, pubblicata con Decreto dirigenziale M\_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023 (già **Cfr. Doc. 1**), con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato nella graduatoria provvisoria.

### PREMESSO IN FATTO

1. In data 16-05-2023, la sig.ra **Sorice Marianna** presentava regolare domanda n. protocollo m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.9614020.16-05-2023 (già **Cfr.Doc.2**), per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti A. S. 2023/24 del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, bandito presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, ai sensi del Decreto dirigenziale M\_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000256. 26.04.2023, (già **Cfr. Doc. 3**).
2. nella domanda la ricorrente, come richiesto nel modulo della stessa, indicava tutti i periodi di servizio, anche con riferimento al periodo di servizio prestato presso l'Istituto Superiore Paritario “S. Tommaso d'Aquino” con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, dall'01/09/10 al 31/08/11; dall'01/09/11 al 31/08/12; dallo 01/09/12 al 31/08/13 e dall'01/09/13 al 31/08/14.
3. L'Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza con Decreto Dirigenziale M\_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004342 11.07.2023 (già **Cfr. Doc. 4**) pubblicava la graduatoria provinciale provvisori (permanente) a



*Patrocinante in Cassazione*

del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2023/24, nella quale, la sig.ra Sorice, sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, rilevava l'attribuzione di **punti 31** e risultava **n. 3** in graduatoria;

4. In data 02/08/2023, con la pubblicazione delle graduatorie definitiva del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA A. S. 2023/24, il punteggio della ricorrente era stato rettificato da punti **31** a punti **19** con attribuzione della posizione n. **107** anziché n. **3** (già **Cfr. Doc. 1**);

5. In data 02.08.2023, a mezzo personale indirizzo di posta elettronica, la ricorrente inoltrava richiesta di chiarimenti in merito alla rettifica del punteggio in peius rideterminato, che veniva riscontrata con nota direnziale con la quale comunicava che il periodo di servizio prestato negli a.s. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 presso l'Istituto Superiore Paritario "S. Tommaso d'Aquino" con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, in seguito ai controlli effettuati è risultato che non è stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, pertanto l'Ufficio non ha potuto valutare i titoli di servizio, nel rispetto del bando di concorso.

Per tali ragioni la sig.ra Sorice Mariangela, con ricorso depositato in data 17.08.2023, si rivolgeva al Tribunale di Piacenza per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA: - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione della istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione della efficacia della Graduatoria Definitiva, Profilo Professionale di Collaboratore Scolastico, pubblicata con Decreto dirigenziale M\_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023 con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato nella graduatoria provvisoria*

**NEL MERITO:**

*-per quanto sopra esposto accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/ inefficacia del Decreto dirigenziale M\_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna,*

*Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)*



*Patrocinante in Cassazione*

*Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Piacenza – (Cfr. Doc. 1), o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del punteggio di 31 attribuito con la citata graduatoria provvisoria Decreto dirigenziale n. 0004342 dell'11.07.2023 per il profilo di collaboratore scolastico;*

*-per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il ripristino del corretto riposizionamento nelle predette graduatorie;*

*-conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.*

*-in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente nell'Ist. Par. "San Tommaso d'Aquino" con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, svolto negli Anni Scolastici 2010/11, 2011/12, 2012/13;*

*- IN SUBORDINE:*

*nella malaugurata ipotesi in cui, all'esisto del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del Decreto dirigenziale 4837 02.08.2023 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.*

Iscritto a ruolo il ricorso in data 17.08.2023 con richiesta di notifica dello stesso anche per pubblici proclami, il G.L. designato, fissava la prima udienza di comparizione ex art. 420 c.p.c. per l'udienza del 09/01/2024 autorizzava, altresì, la chiesta notifica per pubblici proclami che veniva tempestivamente eseguita unitamente alle altre.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



*Ritualmente si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo di ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla. Con vittoria di spese e accessori di legge.*

All'udienza del 09.01.2024, il Giudice, ha invitato le parti alla discussione; all'esito la causa è stata decisa come da dispositivo con indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza

In data 14.02.2024, il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 03/2024 così disponeva: "P.Q.M. rigetta il ricorso; 2) condanna la ricorrente a rimborsare al Ministero convenuto le spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge."

\*\*\*\*\*

Avverso la sentenza di cui in epigrafe la sig.ra Sorice Mariangela per come sopra rappresentata e difesa propone appello per la sua riforma integrale poiché la stessa è errata e destituita dei fondamenti logico-giuridici, per i seguenti di

### **MOTIVI DI DIRITTO**

1) È errata la sentenza n. 3/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n. 527/2023, pubblicata il 19.02.2024, laddove per rigettare la domanda, il Giudice del Lavoro sostiene che *la ricorrente, nel presente giudizio, non ha evidenziato alcun profilo di illegittimità del decreto n. 256 del 26/04/2023 come sopra riportato – in particolare dove richiede la regolarità contributiva per la valutazione dei periodi. Detta circostanza sarebbe stata di per sé sola sufficiente a ritenere l'operato dell'Amministrazione conforme alla disciplina del concorso e la domanda della ricorrente infondata. l'Amministrazione convenuta non solo ha contestato l'irregolarità della contribuzione ma ha posto l'attenzione sull'incompletezza e la contraddittorietà della documentazione allegata dalla ricorrente relativa ai servizi resi nell'istituto paritario, tanto da potersi legittimamente dubitare della loro effettività. In particolare, (cfr. pg. 5 memoria) "la documentazione indicata come prodotta in allegato al ricorso e indicata a pagina 5 non trova effettiva corrispondenza con quanto prodotto: sono elencati documenti a conferma dell'effettività del servizio svolto ma risultano tra*

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



## Patrocinante in Cassazione

*gli allegati solamente alcuni documenti (5e e 5f), nello specifico “certificazioni annuali delle retribuzioni corrisposte” che per di più sembrano in antitesi con i contenuti dell’altro documento “verbale di transizione e conciliazione”. Non risultano allegati non solo gli altri documenti indicati, ma nemmeno alcuna documentazione utile: né i contratti che sarebbero stati sottoscritti dalla sig.ra Sorice con l’Istituto Superiore Paritario S. Tommaso d’Aquino, né le Certificazioni Uniche per gli anni 2011 (redditi 2010), 2012 (redditi 2011), 2013 (redditi 2012), 2014 (redditi 2013), 2015 (redditi 2014), né alcuna comunicazione dell’assunzione al Centro per l’impiego, nemmeno la regolarizzazione dell’intera posizione contributiva. Inoltre, le certificazioni annuali delle retribuzioni corrisposte apparentemente rilasciate dalla scuola (doc. 5e di parte ricorrente), oltre a non avere di per sé un sufficiente valore probatorio non essendo atto idoneo a provare lo svolgimento del servizio, recano una firma inintelligibile da parte, si suppone, del legale rappresentante di cui mancano le generalità, per cui non è nemmeno possibile procedere eventualmente ad una verifica. In più, come sopra anticipato, tali certificazioni appaiono in contrasto con il verbale di transazione e conciliazione (all. 5f del ricorso di parte ricorrente): a fronte del fatto che le certificazioni dichiarazioni la corresponsione di compensi, nel verbale si dichiara invece che la lavoratrice “non ha ricevuto quanto di spettanza secondo le leggi, gli accordi ed i contratti di lavoro vigenti per la categoria impiegato qualifica di Collaboratore Scolastico (C.S.) all’infuori dei seguenti titoli: rimborso spese forfettario complessivo di Euro 4.000,00” e conseguentemente che il datore di lavoro in via conciliativa e a titolo transattivo corrisponderà la somma di euro 1.500,00 per retribuzione, euro 1.500,00 per Trattamento di Fine Rapporto, euro 500,00 per ulteriore importo forfettario lordo a transazione generale”.*

*Ebbene, a fronte di tali precise contestazioni, integralmente condivise e richiamate, era onere di parte ricorrente dimostrare la genuinità della documentazione prodotta e l’effettività del servizio prestato. (cfr. sul punto Corte Appello Milano sentenza n. 1061/2021 e n. 1099/2021). Detto onere pacificamente non è stato assolto non essendosi premurata la ricorrente, né in sede di discussione della*

*Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)*



*Patrocinante in Cassazione*

*domanda cautelare né in quella di merito, di fornire alcuna ulteriore spiegazione o di (chiedere di poter) allegare la documentazione mancante.*

*A ciò deve aggiungersi la dichiarazione resa dall'Agenzia Entrate su richiesta dell'Amministrazione convenuta, prodotta solo all'udienza di discussione in quanto di formazione successiva alla costituzione in giudizio, da cui si evince che “per gli anni d'imposta 2010/2011/2012/2013/2014 relativi a redditi erogati dall'Istituto Superiore Paritario “S. Tommaso d'Aquino” con sede in Napoli (...) alla sig.ra Sorice Mariangela, non si riscontrano redditi/compensi percepiti/erogati dall'istituto in questione”.*

*Alla luce delle suesposte considerazioni, non può dirsi raggiunta la prova circa l'effettività dei servizi prestati presso l'Istituto Paritario S.Tommaso d'Aquino con la conseguenza che la domanda della ricorrente volta essenzialmente alla loro valutazione nell'ambito delle graduatorie permanenti A.S. 2023/24 per il personale ATA non può che essere respinta.*

Il Tribunale di Piacenza nel rigettare integralmente la domanda del ricorrente ha fatto ricorso al mancato versamento dei contributi INPS relativi agli anni di servizio svolto e da una dichiarazione resa dall'Agenzia Entrate su richiesta dell'Amministrazione convenuta, da cui si evince che “per gli anni d'imposta 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14 relativi a redditi erogati dall'Istituto Superiore Paritario “S. Tommaso d'Aquino” con sede in Napoli alla sig.ra Sorice Mariangela, non si riscontrano redditi/compensi percepiti/erogati dall'istituto in questione.

L'assunto è infondato in quanto, l'allegato n. A “Tabella Di Valutazione Dei Titoli Per Il Profilo Professionale Di Collaboratore Scolastico” B TITOLI DI SERVIZI - NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE - (2) prevedeva “..... Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia” è in contrasto con la lex specialis delle procedure di aggiornamento ed inserimento delle graduatorie Concorso personale ATA 2023, nonché a lex specialis in materia di contribuzione previdenziali.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)





*Patrocinante in Cassazione*

Come evidenziato in punto di fatto, la ricorrente ha effettivamente lavorato presso l'Istituto Paritario "S. Tommaso d'Aquino", come dichiarato nella domanda, e certificando il periodo di lavoro con la seguente documentazione: a) certificato prot. 098/1 del 07/12/18 b) certificati di servizio; c) contratti di lavoro ed i relativi licenziamenti, d) giornale delle presenze; e) quietanze liberatorie di liquidazione di fine rapporto; f) verbale di transazione e conciliazione in sede sindacale sottoscritto in data 15/10/2015 e reso esecutivo in data 15/10/16 (già **Cfr. Doc. 5**).

Nel caso di specie, per quanto di interesse, è da porre in evidenza che la società subentrante nella gestione gli Istituti Paritari "San Tommaso d'Aquino", ha certificato prot. 098/1 del 07/12/18 che per il rapporto di lavoro svolto negli anni scolastici dal 2010/11 al 2013/14 i contributi erano stati regolarmente versati e la precedente società era stata dichiarata fallita in data 15/07/2016 ed era in corso un contenzioso con l'INPS competente per il mancato versamento dei contributi (già **Cfr. Doc. 5 lett. a**).

I descritti rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati negli anni 2010 – 2014, infine, già illegittimamente disconosciuti dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale di istruzione superiore agraria e alberghiera "G. Raineri G. Marcora" di Piacenza con decreto dirigenziale con prot. n. 763/3.2.c del 18.1.2019, e riconosciuti con **sentenza passata in giudicato n 260/2019 pubblicata il 13/07/20 R.G. 106/2019 Tribunale di Piacenza (lavoro e previdenza) (Cfr. Doc. 6)**.

Nelle motivazioni della citata sentenza, infatti, il magistrato ha evidenziato che la ricorrente non era onerata di provare, ma, soltanto, di allegare l'effettivo svolgimento del servizio, così come nella fase amministrativa che non era onerata di documentarlo, ma, soltanto, di dichiararlo, sia pure in regime autocertificativo. Pertanto, la convenuta amministrazione pretende di presumere il fatto principale (omessa prestazione del servizio) da un fatto secondario (omessi versamenti contributivi) che non ha alcuna pregnanza indiziaria. Rilevato, dunque, che, onde provare la sussistenza di un rapporto di lavoro, in specie alle dipendenze di privati, **la verifica dell'estratto contributivo non è "idoneo controllo" ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000**, l'ulteriore circostanza della dichiarazione di fallimento della società che

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)





gestiva fino al 2016 l'istituto scolastico paritario, in mancanza di diversa evidenza induce anzi a ritenere più verosimile che l'impossidente datrice di lavoro abbia illecitamente violato l'obbligazione contributiva, non già che la ricorrente abbiano macchinato onde dimostrare un rapporto di lavoro (e, quindi, un titolo di servizio) inesistente.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata ha chiarito, affrontando alcune questioni in ordine alla valutazione del punteggio per il personale ATA in graduatoria in merito all'attribuzione del punteggio il "servizio effettivo", intendendosi per tale quello per il quale sussiste un contratto di lavoro e vi sia stato l'effettivo svolgimento del conseguente rapporto negoziale, a prescindere dall'eventuale inadempimento di un obbligo ricadente su una parte negoziale diversa dall'odierno ricorrente e che esula dalla sua sfera di controllo.

In merito al mancato adempimento del versamento dei contributi previdenziali, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato al riguardo, il quale ha più volte affermato che (v. C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973, C.d.S. Sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 5570; C.d.S., Sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2902; TAR Lazio 27/10/2020 N. 10974) "ai fini della valutazione dei titoli didattici per l'attribuzione del punteggio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento del servizio, imponendosi tale conclusione alla luce del chiaro disposto normativo dell'art. 2, comma 10, lett. b), del d.l. 6 novembre 1989, n. 357. Il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dello avvenuto svolgimento del servizio, ma non può essere elevato a requisito indefettibile per l'attribuzione del punteggio anche nei casi, quali quello in esame. Qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente – e in assenza di una espressa previsione del legislatore – alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto paritario conseguirebbe una impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (C.d.S. Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 973).

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



*Patrocinante in Cassazione*

Nel caso di specie, riportando per estratto una pronuncia del Consiglio di Stato “[...] la prestazione previdenziale è a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell’obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l’elemento soggettivo dell’inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro.

Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all’obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d’altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purchè sussista un contratto, l’assunzione sia avvenuta regolarmente sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell’atto. L’inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale” (Sentenza n. 146 del 9 gennaio 2020)”.

Questa difesa ribadisce con forza che il servizio prestato presso le scuole paritarie è altrettanto valido ai fini del punteggio in graduatoria, è il caso di rammentare che, in linea di principio, l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale, indiscusso il carattere di effettivo servizio presso l’Istituto Superiore Paritario “S. Tommaso d’Aquino” con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8, relativo agli A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 dalla istante, si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei Collaboratori Scolastici. Anzi, in linea con la giurisprudenza più concorde del Consiglio di Stato, nel caso di totale omissione contributiva, si aggiungerebbero ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



specifico profilo previdenziale ed assicurativo.

La condiziona di riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere - nella specie quello previdenziale - che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

Sul punto, corre obbligo rilevare il chiaro monito proveniente dalla giurisprudenza di merito che afferma il regolare versamento dei contributi non rappresenta elemento costitutivo del diritto al riconoscimento dei servizi prestati, ai fini della attribuzione del punteggio.

Nella specie l'appellante al fine di dimostrare l'effettività del servizio prestato ha prodotto una certificazione rilasciata dalla dirigente scolastica dell'Istituto Paritario " S. Tommaso d'Aquino" in cui espressamente si afferma che la sig.ra Sorice Mariangela ha prestato regolare servizio, come da certificato n. 222 PG. 20/10/2017. Quanto al valore probatorio di tale certificato di servizio, deve affermarsi che, bisogna attribuire allo stesso natura di atto pubblico, quindi l'efficacia di cui all'art. 2700 c.c., per l'equiparazione delle scuole paritarie alla scuola pubblica.

Esso, infatti, presenta l'intestazione della scuola, indica i periodi di tempo nei quali il ricorrente ha svolto il servizio e la tipologia del servizio prestato, reca un numero di certificazione, la data e la sottoscrizione del legale rappresentante della scuola in periodo antecedente la presentazione della domanda di inserimento e di proposizione del presente giudizio.

Ai fini della valutazione del servizio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio. Il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire un elemento di prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può assumere un carattere insostituibile, in assenza del quale dedurre il mancato svolgimento del servizio e conseguentemente escludere l'attribuzione del punteggio. ### da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.i) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18.4.2013, n. 2136).

\*\*\*\*\*

Tanto esposto in fatto ed in diritto, la signor Sorice Mariangela, come sopra rappresentata e difesa, in totale riforma della sentenza impugnata, chiede l'accoglimento delle seguenti,

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, contrariis reiectis e con ogni declaratoria di legge: – in via principale, in accoglimento del proposto appello, fissata l'udienza di discussione, con termine per la notifica ed accolta l'istanza ex art. 151 cpc, riformare la Sentenza n. 03/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n. 527/2023, pubblicata il 14.02.2024, non notificata, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

1) IN VIA PRELIMINARE: Rilevato che la notifica del presente appello risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare, ex art.151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e Merito o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

2) **NEL MERITO:** **A)** accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità -per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del Decreto dirigenziale M\_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0004837 02.08.2023, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Piacenza - (già **Cfr. Doc. 1**); **B)** ordinare, quindi alle Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze, la rettifica del punteggio posseduto dalla ricorrente nel

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



profilo di collaboratore scolastico, disponendo così l'aggiornamento del punteggio in 31 come attribuito con graduatoria provvisoria Decreto dirigenziale n. 0004342 dell'11.07.2023; **C)** comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto dell'appellante alla valutazione del servizio reso negli anni A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 presso l'Istituto Superiore Paritario "S. Tommaso d'Aquino" con sede legale in Napoli, via Pietro Trinchera n. 8; **D)** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

3) IN SUBORDINE: Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna appellante, stante la difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale univoca sulla materia oggetto del presente ricorso.

Si allegano mediante deposito:

- 1) Sentenza n. 3/2024 emessa dal Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n. 527/2023, pubblicata il 14.02.2024, non notificata ed estratta dal registro telematico relativa al predetto procedimento (**all. n. 1**);
- 2) Fascicolo di parte di I° grado (**all.n.2**).

Il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato per reddito inferiore ai limiti stabiliti per usufruire dell'esenzione, come da autocertificazione che si riserva di depositare.

Salvis iuribus

Quindici, 13/08/2024

Avv. Paolino Bonavita

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria A.T.A. 24 mesi 2023/24 del profilo professionale Collaboratore Scolastico in cui la ricorrente risulta inserita e in cui chiede essere riposizionata e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il presente ricorso e l'emanando decreto di

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it) e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



*Patrocinante in Cassazione*

fissazione dell'udienza. In ragione delle oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, nonché in considerazioni dei termini decadenziali previsti per legge e dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto

si chiede

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dello emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice del Lavoro adito, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che collocati graduatoria potrebbero subire un pregiudizio.

Quindici, 13/08/2024

Avv. Paolino Bonavita

